

# Calendario delle operazioni elettorali

25 maggio 2014

La presente pubblicazione contiene le scadenze dei principali adempimenti e divieti previsti per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio della Regione Abruzzo a partire dal 50° giorno antecedente quello delle elezioni.

Il calendario è stato redatto al solo fine di facilitare lo svolgimento delle operazioni elettorali del 25 maggio 2014. Restano, quindi, invariati il valore e l'efficacia dei singoli atti normativi che disciplinano il procedimento elettorale.

Questo documento è pubblicato nell'home page della Regione Abruzzo e sarà tempestivamente aggiornato in caso di nuove modifiche.

Nel medesimo sito è altresì pubblicata la normativa statale e regionale di riferimento.

## Calendario

5 Aprile sabato	50°
5 Aprile sabato	50°
6 Aprile domenica	49°
7 Aprile lunedì	48°
8 Aprile martedì	47°
Aprile mercoledì	<b>46</b> °
10 Aprile giovedì	45°
11 Aprile venerdì	44°
12 Aprile sabato	43°
13 Aprile domenica	42°
14 Aprile lunedì	<b>41</b> °
15 Aprile martedì	40°
16 Aprile mercoledì	39°
17 Aprile giovedì	38°
18 Aprile venerdì	37°
19 Aprile sabato	36°
20 Aprile domenica	35°
21 Aprile lunedì	34°
22 Aprile martedì	33°
23 Aprile mercoledì	32°
24 Aprile giovedì	31°
25 Aprile venerdì	30°
26 Aprile sabato	29°
27 Aprile domenica	28°
28 Aprile lunedì	27°
29 Aprile martedì	26°

110		
	Data	Giorni ante voto
30	Aprile mercoledì	25°
1	Maggio giovedì	24°
2	Maggio venerdì	23°
3	Maggio sabato	22°
4	Maggio domenica	21°
5	Maggio lunedì	20°
6	Maggio martedì	19°
7	Maggio mercoledì	18°
8	Maggio giovedì	17°
9	Maggio venerdì	16°
10	Maggio sabato	15°
11	Maggio domenica	14°
12	Maggio lunedì	13°
13	Maggio martedì	12°
14	Maggio mercoledì	11°
15	Maggio giovedì	10°
16	Maggio venerdì	<b>9</b> °
17	Maggio sabato	8°
18	Maggio domenica	<b>7</b> °
19	Maggio lunedì	6°
20	Maggio martedì	5°
21	Maggio mercoledì	<b>4</b> °
22	Maggio giovedì	3°
23	Maggio venerdì	<b>2</b> °
24	Maggio sabato	<b>1</b> °

25 maggio domenica
Votazione per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale
e del Consiglio della Regione Abruzzo

# Scadenze dei principali adempimenti a partire dal 50° giorno antecedente quello delle votazioni

per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio della Regione Abruzzo

### domenica 25 maggio 2014

da	Nei 15 giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste
venerdì 11 aprile	
sino a	
venerdì 25 aprile	

 Periodo nel quale ogni comune assicura agli elettori di qualunque comune della circoscrizione la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati, durante l'orario di apertura dei propri uffici.

(art. 12 della legge regionale 2 aprile 2013, n. 9) (art., 1, comma 400, lett. f) della Legge 27/12/2013, n. 147) (circolare Ministero dell'Interno n. 4/2014)

### giovedì 10 aprile

45° giorno antecedente quello della votazione

### ♦ Scade il termine

per la pubblicazione, mediante affissione a cura del Sindaco del manifesto di convocazione dei Comizi elettorali con i quali viene dato avviso agli elettori della data della votazione per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio Regionale (domenica 25 maggio 2014)

(art. 3, comma 6 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108)

### ♦ Scade il termine:

- a) per le cancellazioni da apportare alle liste elettorali, per gli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito ad una sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria;
- b) per l'iscrizione degli elettori che abbiano trasferito la residenza nel comune;

(art. 32 del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni)

 c) per le variazioni da apportare alle liste in seguito al trasferimento di abitazione degli elettori nella circoscrizione di un'altra sezione dello stesso comune.

(art. 41 del predetto testo unico DPR 20 marzo 1967, n. 223)

### ♦ Inizia il periodo in cui:

a) la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati che sono in competizione.

(art. 4, comma 1 della legge 22 febbraio 2000, n.2 e s.m.i)

b) fino alla chiusura della campagna elettorale (cioè sino a tutto il 2° giorno antecedente quello della votazione, venerdì 23 maggio 2014) la trasmissione su mezzi radio televisivi dei messaggi di propaganda pubblicità o comunicazione politica è ammessa esclusivamente secondo la disciplina dell'art. 4 della L.28/2000.

(art. 4, comma 9 della legge 22 febbraio 2000, n.28 e s.m.i)

c) fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni (cioè sino a venerdì 23 maggio 2014) gli editori di quotidiani e periodici che intendono diffondere messaggi politici elettorali devono darne comunicazione sulla propria testata per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità tra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dalla Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni.

(art. 7, comma 1 della legge 22 febbraio 2000, n.28 e s.m.i.)

- d) fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni (cioè sino a venerdì 23 maggio 2014) sono ammessi soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:
  - 1) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi;
  - 2) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
  - 3) pubblicazioni di confronto tra più candidati;

(art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n.28 e s.m.i))

e) fino alla chiusura delle operazioni di votazione (cioè sino alle ore 23 di domenica 25 maggio 2014) è vietato fornire, anche in forma indiretta, in qualunque trasmissione radio-televisiva indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

(art. 5, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n.28 e s.m.i) )

f) fino alla chiusura delle operazioni di votazione (cioè sino alle ore 23 di domenica 25 maggio 2014) è vietato a tutte le amministrazioni pubbliche lo svolgimento di attività di comunicazione, ad eccezione di

quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

(art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n.28 e s.m.i))

g) fino alla chiusura delle operazioni di votazione (cioè sino alle ore 23 di domenica 25 maggio 2014) nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali e degli Enti locali deve essere limitata al solo scopo di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione ed è vietata in tutte le altre trasmissioni

(art. 1, comma 5 della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

# domenica 13 aprile 3° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei Comizi elettorali da parte del Sindaco (42° giorno antecedente quello della votazione)

 Scade il termine entro cui il Presidente di ciascun Tribunale, nella cui giurisdizione si trova il capoluogo di provincia, costituisce l'Ufficio centrale circoscrizionale per le elezioni regionali

(art. 8, comma 1, della Legge 17 febbraio 1968, n. 108) (art. 11 Legge regionale 2 aprile 2013, n. 9)

martedì 15 aprile	5° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di
	convocazione dei Comizi elettorali da parte del Sindaco
	(40° giorno antecedente quello della votazione)

- ♦ Scade il termine entro cui:
  - a) il Presidente della Corte d'appello di L'Aquila costituisce l'Ufficio centrale regionale per le elezioni regionali;

(art. 8, comma 3 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108) (art. 11 Legge regionale 2 aprile 2013, n. 9)

da	dal
martedì 15 aprile	40°
sino a	al
lunedì 5 maggio	20° giorno antecedente quello della votazione

 Scade il termine entro cui l'elettore che intende votare nel proprio domicilio, avendone i requisiti deve presentare domanda al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto

(art.1 comma 3, del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1 convertito con Legge 27 gennaio 2006, n. 22 e s.m.i.)

# domenica 20 aprile 10° giorno successivo a quello della pubblicazione del manifesto di convocazione dei Comizi elettorali da parte del Sindaco (35° giorno antecedente quello della votazione)

• Scade il termine per l'Ufficiale elettorale per compilare un elenco, in triplice copia, dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel giorno della votazione.

(art. 33, primo comma, del testo unico DPR 20 marzo 1967, n. 223)

◆ Il sindaco trasmette una copia dell'elenco alla Commissione elettorale circondariale la quale depenna, dalle liste sezionali destinate alla votazione, i nominativi dei cittadini compresi in tale elenco. La seconda copia dell'elenco è pubblicata nell'albo pretorio; la terza copia è depositata nella segreteria del comune.

(art. 33, secondo e terzo comma, del testo unico DPR 20 marzo 1967, n. 223)

da	dal
martedì 22 aprile	33°
sino a	al
giovedì 24 aprile	31° giorno antecedente quello della votazione

◆ La giunta comunale delimita e ripartisce gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale, che saranno effettuate da parte di coloro che partecipano alla consultazione elettorale con proprie liste.

(artt. 2 e 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

### giovedì 24 aprile

### 31° giorno antecedente quello della votazione

 Scadenza del termine entro il quale la Giunta Comunale delimita e ripartisce gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale da parte di coloro che partecipano alla consultazione elettorale con proprie liste

(art. 2 e 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

### venerdì 25 aprile

30° giorno antecedente quello della votazione

♦ Ore 8.00 — Inizia la presentazione:

delle candidature a Presidente della Giunta regionale all'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello dell'Aquila; a tale scopo gli uffici rimangono aperti dalle ore otto alle ore venti

(art. 3 e art. 12 della legge regionale 2 aprile 2013, n. 9)

delle liste per ogni circoscrizione dei candidati agli Uffici centrali circoscrizionali costituiti presso i Tribunali dei capoluoghi di provincia; a tale scopo gli uffici rimangono aperti quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti

(art. 12 della legge regionale 2 aprile 2013, n. 9)

 Scade il termine entro il quale la Commissione elettorale circondariale iscrive nelle liste elettorali gli elettori che abbiano acquistato il diritto di voto per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età ovvero per riacquisto del diritto elettorale in seguito alla cessazione delle cause ostative.

(art. 32 del testo unico DPR 20 marzo 1967, n. 223)

♦ Inizia il periodo di propaganda elettorale.

(legge 212/1956)

◆ Inizia il periodo di divieto di svolgere propaganda elettorale luminosa a carattere fisso – ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi – e ogni forma di propaganda luminosa mobile, il lancio o il getto di volantini, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili fuori dei casi previsti dall'art. 7, comma 2 della Legge 130/1975;

(art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

 Inizia la facoltà di tenere riunioni e comizi elettorali senza il preventivo avviso al Questore

(art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

### sabato 26 aprile

29° giorno antecedente quello della votazione

♦ Ore 12.00 — Scade il termine per la presentazione:

delle candidature a Presidente della Giunta regionale all'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello dell'Aquila

(art. 3 e art. 12 della legge regionale 2 aprile 2013, n. 9)

delle liste per ogni circoscrizione dei candidati agli Uffici centrali circoscrizionali costituiti presso i Tribunali dei capoluoghi di provincia;

(art. 12 della legge regionale 2 aprile 2013, n. 9)

♦ Ore 24.00 (cioè entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature a Presidente e per la presentazione delle liste dei candidati)— Scade il termine entro il quale l'Ufficio centrale circoscrizionale deve trasmettere all'Ufficio centrale regionale le candidature a Presidente e le liste dei candidati, per l'eventuale cancellazione delle candidature, che eccedano il numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione.

(art. 12 della legge regionale 2 aprile 2013 n. 9)

### domenica 27 aprile

28° giorno antecedente quello della votazione

 Entro le ore 12.00 (entro 24 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale) — Scade il termine entro cui:

l'Ufficio centrale regionale procede all'esame e alla ammissione delle candidature.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 l'Ufficio centrale regionale procede con le modalità dell'art. 13 della legge regionale 2 aprile 2013 n. 9)

 Entro le ore 12.00 (entro 24 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati) — Scade il termine entro cui:

l'Ufficio centrale circoscrizionale sentiti i rappresentanti di lista cancella le candidature eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione e le rinvia, così modificate agli Uffici centrali circoscrizionali.

(art. 12 della legge regionale 2 aprile 2013 n. 9)

 Entro le ore 12.00 (entro 24 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati) — Scade il termine entro cui:

### l'Ufficio centrale circoscrizionale verifica:

- a) se le liste sono state presentate in termine, sono sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendono un numero di candidati pari almeno al numero prescritto, rispettano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, della L.R. 9/2013 (in ogni lista circoscrizionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina) e sono accompagnate dalla dichiarazione di collegamento ad un candidato Presidente della Giunta;
- dichiara non valide le liste che non corrispondono alle condizioni di cui alla lett. a) e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1, co 4;
- c) ricusa i contrassegni che non sono conformi alle norme di cui all'art. 12, comma 8, lett. e) (contrassegni identici o che si possono facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza o contrassegni riproducenti immagini e soggetti di natura religiosa);
- d) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 12, comma 8, lett. c) della L.R. 9/2013 (dichiarazione ai sensi dell'art. 46 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 445/2000 e s.m.i. attestante l'insussistenza della cause di incandidabilità di cui all'art. 7 del D.Lgs. 235/2012);
- e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non è stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e i certificato del casellario giudiziale;
- f) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista presentata nella circoscrizione;

g) trasmette all'Ufficio centrale regionale le dichiarazioni di cui all'art. 12, comma 8, lett. f) della L.R. 9/2013 (dichiarazione di collegamento di ciascuna lista ad un candidato Presidente della Giunta. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della candidatura ai sensi dell'art. 3, comma 5, L.R. 9/2013 (dichiarazione di collegamento con le singole liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o di una coalizione di liste)

(art. 13 della legge regionale 2 aprile 2013 n. 9)

### ♦ Entro la stessa sera:

i delegati di ogni lista possono prendere cognizione delle contestazioni mosse dall'Ufficio centrale circoscrizionale nonché delle modificazioni che il medesimo abbia apportato alla rispettiva lista;

(art. 13 della legge regionale 2 aprile 2013 n. 9)

### lunedì 28 aprile

27° giorno antecedente quello della votazione

### ♦ Ore 9.00:

l'Ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi per ascoltare, eventualmente, i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e per deliberare seduta stante;

(art. 13 della legge regionale 2 aprile 2013 n. 9)

### Nella stessa giornata:

l'Ufficio centrale circoscrizionale comunica le proprie decisioni ai delegati di ogni lista;

(art. 13 della legge regionale 2 aprile 2013 n. 9)

### ♦ Entro 24 ore dalla comunicazione di tali decisioni:

i delegati di lista possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati o di candidature alla presidenza, depositando il ricorso entro detto termine, a pena di decadenza, nella segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale;

(art. 13 della legge regionale 2 aprile 2013 n. 9)

### ♦ Nella stessa giornata:

l'Ufficio centrale circoscrizionale trasmette a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni;

(art. 13 della legge regionale 2 aprile 2013 n. 9)

Mercoledì 30 aprile	20° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di
	convocazione dei Comizi elettorali
	(25° giorno antecedente quello della votazione)

◆ Scade il termine entro il quale ciascun comune spedisce agli elettori residenti all'estero la cartolina – avviso recante l'indicazione del tipo di elezione e della data di votazione.

(art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40)

da	dal
mercoledì .30 aprile	25°
sino a	al
lunedì 5 maggio	20° giorno antecedente quello della votazione

♦ Nomina da parte della Commissione Elettorale Comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del Comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se designati, di un numero di scrutatori, per ogni sezione elettorale del Comune, scelti tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente per la costituzione degli Uffici elettorali di sezione.

(art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95)

### entro mercoledì 30 aprile

nei due giorni successivi a quello che segue il termine di scadenza per l'esame delle candidature presentate per le elezioni regionali. (25° giorno antecedente quello della votazione)

♦ L'Ufficio centrale regionale:

decide sui ricorsi trasmessi dagli Uffici centrali circoscrizionali relativi alle

(art. 13 della legge regionale 2 aprile 2013 n. 9)

### entro giovedì 1 maggio

Entro 24 ore dalla decisione da prendersi nei due giorni successivi a quello che segue il termine di scadenza per l'esame delle candidature presentate per le elezioni regionali.

(24° giorno antecedente quello della votazione)

◆ L'Ufficio centrale regionale comunica entro 24 ore le decisioni ai ricorrenti e agli Uffici centrali circoscrizionali.

(art. 13, della legge regionale 2 aprile 2013 n. 9)

da	dal
domenica 4 maggio	21°
sino a	al
venerdì 23 maggio	2° giorno antecedente quello della votazione

◆ Stampa delle schede di votazione per le elezioni regionali e controllo dei quantitativi, confezionamento dei pacchi delle schede sezione per sezione e loro recapito ai Comuni interessati alle elezioni.

(Istruzioni ministeriali)

Lunedì 28 aprile	Scadenza del termine per la presentazione del ricorso
ovvero	(27° giorno antecedente la votazione)
martedì 29 aprile	Termine per la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale
	regionale (se presentato reclamo)
	(26° giorno antecedente quello della votazione)

### ♦ L'Ufficio centrale circoscrizionale:

- a) assegna un numero a ciascuna lista unica o coalizione di liste ammesse secondo l'ordine del sorteggio dei rettangoli di ciascuna lista effettuato alla presenza dei delegati di lista;
- assegna un numero a ciascuna lista all'interno della coalizione secondo l'ordine del sorteggio dei rettangoli di ciascuna lista effettuato alla presenza dei delegati di lista;
- c) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
- d) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente a quello di votazione;
- trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio

(art. 14 della legge regionale 2 aprile 2013 n. 9)

### sabato 10 maggio

### 15° giorno antecedente quello della votazione

### • Scade il termine entro il quale:

 a) il sindaco cura l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici del manifesto recante le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio;

(art. 14 della legge regionale 2 aprile 2013 n. 9)

b) per apportare alle liste elettorali le variazioni per morte degli elettori;

(art. 32 del testo unico 223/1967)

c) il sindaco, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale, notifica la nomina a coloro che sono stati sorteggiati scrutatori di seggio elettorale; i sorteggiati come scrutatori devono comunicare al sindaco, perché provveda alla loro sostituzione, l'eventuale rinuncia all'incarico indicando il grave impedimento ostativo, entro 48 ore dalla notifica della nomina.

(art. 6, comma 3 della legge 95/1989)

da	dal
sabato 10 maggio	15° giorno
sino a	al
domenica 25 maggio	giorno di chiusura delle operazioni di votazione

 periodo in cui è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori anche se i sondaggi siano stati realizzati in un periodo precedente a quello in cui vige il divieto

(art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n.28)

### giovedì 15 maggio

### 10° giorno antecedente quello della votazione

 Scade il termine entro cui l'Ufficiale elettorale del Comune inoltra alla Commissione elettorale circondariale le eventuali proposte di variazione di sede degli Uffici elettorali di sezione, in conseguenza di sopravvenute e gravi circostanze.

(art. 38, terzo comma, del testo unico DPR 20 marzo 1967, n. 223)

### sabato 17 maggio

### 8° giorno antecedente quello della votazione

◆ Scade il termine entro cui il presidente della Commissione elettorale circondariale invia, al Sindaco di ciascun Comune del circondario, un esemplare delle liste degli elettori di ciascuna sezione.

(art. 18, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni locali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

### martedì 20 maggio

### 5° giorno antecedente quello della votazione

 Scade il termine entro cui la Commissione elettorale circondariale decide sulle eventuali proposte, pervenute dagli Ufficiali elettorali comunali, per la variazione della sede degli Uffici elettorali di sezione.

(art., 1, comma 400, lett. g) della Legge 27/12/2013, n. 147)

da
venerdì 23 maggio
sino a
domenica 25 maggio

dal

2° giorno antecedente quello della votazione

al giorno della votazione compreso

• Periodo durante il quale gli uffici elettorali comunali restano aperti dalle ore 9.00 alle ore 18.00, e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna di duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro.

(art. 1, comma 400, L. 27 dicembre 2013 n. 147)

### giovedì 22 maggio

3° giorno antecedente quello della votazione

- Scade il termine entro il quale:
  - a) il sindaco notifica agli interessati l'avvenuta nomina a scrutatore in sostituzione di eventuali rinunciatari per grave impedimento;

(art. 6, comma 4, della legge 95/1989)

b) gli elettori ricoverati in luoghi di cura devono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza (termine ordinatorio);

(art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136)

 c) gli elettori detenuti aventi diritto al voto devono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di detenzione;

(art. 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136)

 d) l'Ufficio centrale regionale trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni seggio elettorale l'elenco dei delegati che sono stati autorizzati a designare i rappresentanti, presso ogni seggio, delle liste dei candidati;

(art. 35, primo comma, del testo unico Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

### venerdì 23 maggio

2° giorno antecedente quello della votazione

♦ Scade il termine entro il quale la Prefettura consegna ai Sindaci le cassettine contenenti i timbri per le sezioni elettorali e i pacchi con le schede per la votazione per le elezioni regionali, nonché il materiale occorrente per i seggi elettorali

(istruzioni ministeriali)

◆ Scade il termine entro il quale la Commissione elettorale circondariale può variare le liste degli elettori di ogni sezione in conseguenza di errori materiali di scritturazione o omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste generali.

(art. 40, sesto comma, del testo unico Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223)

 Scade il termine per la presentazione al segretario comunale degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste regionali e provinciali dei candidati alle elezioni regionali presso i singoli seggi elettorali Decorso tale termine, le designazioni possono essere comunicate direttamente ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione il sabato pomeriggio, oppure la mattina stessa della votazione, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione.

(art. 35, secondo comma, del testo unico Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

♦ II sindaco pubblica il manifesto con il quale dà notizia agli elettori delle eventuali variazioni apportate alle sedi degli Uffici elettorali di sezione.

(art. 38, quarto comma, del testo unico Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223)

- ♦ Scade il termine entro il quale il sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti elettori che chiedono di votare nel luogo di cura in cui sono ricoverati, ovvero nel luogo di detenzione in cui sono ospitati, deve:
  - a) includere i nominativi degli elettori richiedenti negli elenchi da consegnare ai presidenti delle sezioni elettorali;
  - b) rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione del loro nome negli elenchi di cui alla lettera a).

(art. 42, terzo comma, del testo unico Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

### sabato 24 maggio

giorno antecedente quello della votazione

- Inizia il divieto di effettuare, nel giorno precedente e in quelli stabiliti per la votazione:
  - a) i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  - b) la nuova affissione di stampati, di giornali murali o altri, e di manifesti di propaganda elettorale;
  - c) la diffusione di trasmissioni radio-televisive di propaganda elettorale.

(art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Scade il termine entro il quale i naviganti (marittimi e aviatori), che si trovano fuori del Comune di iscrizione elettorale per ragioni di imbarco, possono presentare la richiesta di votare per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale nel comune in cui si trovano.

(art. 50, secondo comma, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)

- ♦ Prima dell'insediamento del seggio:
- Consegna ai presidenti di seggio, a cura dei Sindaci, del materiale occorrente per la votazione e lo scrutinio, nonché degli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura, dei detenuti aventi diritto al voto, che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare, rispettivamente, nei luoghi di cura o nel luogo di detenzione, degli elenchi degli elettori

che hanno richiesto di votare nel proprio domicilio e degli altri elenchi previsti nelle istruzioni ministeriali.

(art. 27, primo comma, del testo unico Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

(artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136) (art. 10 Legge regionale 2/4/2013 n. 9)

### ♦ Ore 16.00 — Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione da parte del Presidente

(art. 47 del testo unico Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

- Autenticazione delle schede di votazione, mediante apposizione della firma dello scrutatore nell'apposito spazio situato nella facciata esterna;
- Apertura del plico contenente il bollo della sezione ed apposizione del timbro nell'apposito spazio situato nella facciata esterna delle schede di votazione.

(art. 47 del testo unico Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

♦ All'atto dell'insediamento del seggio il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, sentita la direzione sanitaria del luogo di cura, fissa l'ora in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto nello stesso luogo di ricovero; analogamente, il presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione, fissa l'ora in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto nello stesso luogo di detenzione.

(art. 44, primo comma, del testo unico Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

(artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136) (art. 10 Legge regionale 2/4/2013 n. 9)

◆ Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli atti di designazione presso la sezione medesima dei rappresentanti delle liste regionali e provinciali per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, se non sono stati già presentati al segretario comunale.

(art. 35, secondo comma, del testo unico DPR 16 maggio 1960, n. 570)

### domenica 25 maggio

### giorno della votazione

### ♦ Sono vietati:

- a) ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall'ingresso delle sezioni elettorali;
- b) i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- c) la nuova affissione di stampati, di giornali murali o altri, e di manifesti di propaganda elettorale;
- d) la diffusione di trasmissioni radio-televisive di propaganda elettorale;

(art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

### Domenica 25 maggio

giorno di votazione

Prima dell'inizio della votazione — Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli atti di designazione, presso la sezione medesima, dei rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni regionali se non sono stati già presentati al segretario comunale.

(art. 35, secondo comma, del testo unico Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

 Il presidente alle ore 7.00, dichiara aperta la votazione che si protrae fino alle ore 23.00 della stessa giornata

(art. 48, primo comma, del testo unico Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

◆ Ore 23.00 — Il presidente del seggio ammette a votare gli elettori che, a tale ora, si trovano ancora nei locali del seggio.

(art. 51, primo comma, del testo unico Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

◆ Immediatamente dopo la chiusura della votazione, il presidente riscontra il numero dei votanti e conteggio del numero delle schede rimaste nella cassetta per accertare che il loro numero corrisponda con il numero degli elettori della sezione che non hanno votato.

(art. 53 del testo unico Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

◆ Appena compiute le operazioni di riscontro e dopo la conclusione delle operazioni relative allo scrutinio delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, il Presidente di seggio procede alla formazione dei plichi sigilla il seggio e rinvia le operazioni di scrutinio delle schede elettorali per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale alle ore 14 del lunedì.

(artt. 59, 63 e 68 del testo unico Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570) (art. 1, comma 399, L. 27 dicembre 2013 n. 147)